

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 18/34/2012**

### **Svolgimento del processo**

L'Ufficio delle Entrate di MONZA 1 notificava alla società appellante in data 18/11/2008 un avviso di accertamento, relativamente al periodo d'imposta 2003, con il quale rettificava il reddito dichiarato ai fini IRPEG in euro 132.590,00, ai fini IRAP in euro 217.679,00 e determinava una maggior IVA detraibile per euro 42.197,00. L'accertamento scaturiva da un verbale di verifica della G. di F. di Monza, interessata a sua volta dalla Guardia di Finanza di Cisano Bergamasco. Quest'ultimo Comando segnalava che nel corso del 2003 ,la Ditta individuale Gavazzi Alfredo aveva emesso quattro fatture alla srl appellante per un importo di euro 210.983,32 con un'IVA pari a euro 42.196,68. Dalle indagini condotte dalla G.di F. di Cisano B. la ditta Gavazzi risultava inesistente, per cui le fatture emesse erano considerate SOGGETTIVAMENTE inesistenti, con la conseguente indetraibilità dell'IVA complessiva pari ad euro 42.196,68.

La srl Automobili Moderne ricorreva contro tale rettifica alla Commissione tributaria provinciale di Milano che con la sentenza n. 273/3/2009 respingeva il ricorso , confermando l'accertamento notificato dall'Ufficio in ogni sua parte.

Appellava la srl, asserendo la propria buona fede nei confronti della ditta Ga. nonché della correttezza della fatturazione, posto che i veicoli erano stati effettivamente consegnati all'appellante dal fornitore tedesco, attivato dal Ga.; i veicoli peraltro, erano stati regolarmente pagati: di tale pagamento dava atto la Guardia di Finanza, come precisava l'appellante nel contesto dell'appello.

Insisteva, inoltre, l'appellante sul fatto che il Ga. era conosciuto come un operatore nel settore della c.d. Importazione parallela di veicoli da mercati esteri e sulla totale inesistenza di rapporti illeciti fra il Gavazzi e il fornitore tedesco: tutto questo non era stato smentito né dall'Ufficio accertatore né dalla stessa G.di F. in sede di verifica e segnalazioni.

Le Parti, regolarmente costituite , hanno esposto in sede di pubblica udienza le proprie tesi difensive.

Questo Collegio, in base a quanto esposto in udienza e dall'esame della documentazione versata dalle Parti negli atti di causa ha potuto constatare (come peraltro emerge dal verbale della Guardia di Finanza e dalle mancate obiezioni da parte dell'ufficio in tal senso ) l'inesistenza di meccanismi fraudolenti da parte dell'Appellante e la conseguente buona fede sia nel rapporto commerciale con il Ga..

L'Appellante, inoltre, risulta estranea ai rapporti intercorsi fra quest'ultima e il fornitore tedesco, che ha provveduto a consegnare i veicoli, successivamente fatturati e pagati (in modo ritenuto regolare anche da parte dei verificatori della Finanza.) alla Ditta Ga..

I veicoli acquistati dalla srl appellante sono transitati dal deposito della stessa e contabilizzati fra gli acquisti della società; successivamente, dopo il disbrigo delle pratiche per le relative immatricolazioni, gli automezzi sono stati venduti ai clienti che avevano effettuato gli ordini di acquisto presso l'Appellante stessa.

Da quanto sopra descritto, emergono alcuni presupposti, che come già detto, non sono stati contestati né da parte dell'Ufficio accertatore né da parte della guardia di Finanza in occasione delle operazioni di verifica: i veicoli sono stati realmente consegnati all'Appellante, che li contabilizzava come acquisti e successivamente li rivendeva ai clienti che li avevano ordinati ; gli automezzi erano regolarmente pagati con operazioni

contabilizzate da parte della srl; non è stato fornito alcun elemento che indicasse mancanza di buona fede commerciale da parte dell'Appellante che ha ricevuto le fatture in questione annotandole nella propria contabilità e detraendo la relativa IVA, quale costo sostenuto di fatto (oltre che contabile) e quindi deducibile nella determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 75 del DPR 917/86, come del resto sostenuto dalla Corte di Cassazione alla luce di sentenze (n. 8132/011 e 09537/011) recenti in materia di contrasto alle così dette "frodi carosello".

Pertanto, ritiene questo Collegio che il costo relativo all'acquisto dei quattro veicoli le cui fatture sono state contestate dall'Ufficio come SOGGETTIVAMENTE inesistenti ma in effetti oggettivamente esistenti, pagati e contabilizzati da parte dell'Appellante sia deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa sia ai fini IRPEG che IRAP; e che la relativa IVA sia detraibile. Per la complessità della questione in causa con riferimento a variamente interpretabili prassi commerciali, si ritiene da parte di questo Collegio di non addebitare spese di soccombenza.

**P.Q.M.**

la Commissione accoglie parzialmente l'appello, limitatamente alla deducibilità dei costi d'acquisto delle vetture; conferma, nel resto, l'accertamento. Spese compensate.